

Legge 29 luglio 2003, n. 229

"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003

ART. 11.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
 - 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
 - 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
 - 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
 - b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;
 - c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

Schema di decreto legislativo
Testo Unico
delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco

Capo I

Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 1

Struttura e funzioni

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito Corpo nazionale, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito Dipartimento, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche ai fini dell'attività di difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, il concorso nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 2

Organizzazione del Corpo nazionale

1. Le strutture centrali del Corpo nazionale sono disciplinate dal regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano in uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale.

3. Sono uffici di livello dirigenziale generale le direzioni regionali e le direzioni interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni comprese nelle aree funzionali di cui all'articolo 1. Sono uffici di livello dirigenziale non generale i comandi provinciali, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni ad essi assegnate comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 1. Con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale. Con decreto del Ministro dell'interno di natura

non regolamentare sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e determinati i relativi compiti.

4. Con provvedimento del Capo Dipartimento possono essere istituiti, i seguenti uffici di livello non dirigenziale:

- a) distretti, distaccamenti e posti di vigilanza, alle dipendenze dei comandi provinciali;
- b) reparti e nuclei speciali, istituiti alle dipendenze del Dipartimento o dei Comandi, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi tre e quattro continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

6. Il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ferme restando le attribuzioni previste dalle normative vigenti, svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno.

Art. 4

Ispettore generale Capo del Corpo

7. L'Ispettore generale Capo del Corpo nazionale coordina le strutture centrali tecniche di livello dirigenziale generale del Dipartimento, le direzioni regionali e le direzioni interregionali dei vigili del fuoco, ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento.

8. L'Ispettore generale Capo, oltre a quanto previsto dal comma 1 svolge le seguenti ulteriori funzioni:

- a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto, della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica;

9. Le funzioni di Ispettore generale Capo del Corpo sono conferite ad un dirigente generale del Corpo.

Art. 5

Distaccamenti volontari

10. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Ministero dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'art. 12.

11. Gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma precedente, contribuiscono al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

Art. 6

Regioni a statuto speciale

12. Restano ferme le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'organizzazione dei servizi di cui al presente decreto.

Capo II

Sezione I Personale

Art. 7

Disposizioni generali

13. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto negli articoli 10 e 11 del presente decreto.

14. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari ed agenti di polizia giudiziaria e di

pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Sez. II **Personale volontario**

Art. 9

Reclutamento del personale volontario

15. Il reclutamento del personale volontario avviene a domanda, a seguito di un periodo di addestramento iniziale.

16. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario.

17. Il personale volontario svolge esclusivamente compiti di soccorso pubblico e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

18. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Art. 10

Richiami in servizio del personale volontario

19. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

20. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

- f) in caso di particolari necessità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- g) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- h) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

21. I richiami in servizio di cui al comma 2, lett. a), sono disposti nel limite di 20 giorni all'anno, elevato a 180 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente.

Art. 11

Trattamento economico ed assicurativo

22. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, e per tutta la durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente profilo, il trattamento di missione, nonché i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

23. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

24. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

Art. 12

Disciplina

25. Il personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- i) censura
- j) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni
- k) radiazione.

26. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 12. Sino all'entrata in vigore del regolamento si applica la vigente normativa (legge n. 521/1988).

27. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Art. 13

Cessazione dal servizio

28. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

29. Il personale volontario è esonerato dal servizio, previa diffida, qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza

giustificato motivo.

Capo III **Prevenzione incendi**

Art. 14

Definizione ed ambito di esplicazione

30. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

31. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Art. 15

Competenza e attività

32. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

33. Il Dipartimento e il Corpo nazionale assumono un'organizzazione idonea al conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza delle attività.

34. Sono attività di prevenzione incendi in particolare:

- l) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
- m) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
- n) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione

e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l' idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell' ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

- o) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- p) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all' attività di produzione normativa nell' ambito dell' Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- q) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l' Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi.
- r) le attività di formazione e le relative attestazioni di idoneità;
- s) l' informazione, la consulenza e l' assistenza;
- t) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- u) la vigilanza sull' applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

35. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 3, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

36. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l' edilizia.

Art. 16

Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

37. Le norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati nei casi espressamente previsti, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate

su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- v) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- w) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

38. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministri dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

39. In assenza delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Art. 17

Certificato di prevenzione incendi

40. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose individuati, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

41. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio e a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle

prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

42. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi e può avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

43. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

44. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi il Comando provinciale non dà luogo al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

45. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

Art. 18.
Formazione

46. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione del personale del Corpo medesimo, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

47. In relazione alle esigenze connesse all'esplicamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze Armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

48. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo.

49. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

Art. 19
Servizi di vigilanza antincendio

50. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili solo con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari

dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

51. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al successivo comma 5 sono individuate le locali e le strutture escluse da tale obbligo.

52. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni.

53. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

54. Con decreto del Ministro dell'interno è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

Art. 20 ***Vigilanza***

55. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

56. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

57. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e

obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 21

Sanzioni penali e sospensione dell'attività

58. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro.

59. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi attestati fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi contraffatta o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

60. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 22

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

61. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- x) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
- y) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

62. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione

e al funzionamento del Comitato. Esso prevede in ogni caso che il Comitato sia presieduto dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ne facciano parte: rappresentanti del Dipartimento e del Corpo nazionale, delle Amministrazioni dello Stato interessate e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; esperti delle istituzioni scientifiche universitarie e del Consiglio nazionale delle ricerche ed esperti designati dai collegi ed ordini professionali interessati, dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle organizzazioni rappresentative delle categorie produttive, delle imprese assicuratrici e della proprietà edilizia.

Art. 23

Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi

63. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- z) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
- aa) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

64. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 e a formulare le relative conclusioni.

65. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato. Esso prevede in ogni caso che il Comitato sia presieduto dal Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ne siano componenti rappresentanti degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ispettore del lavoro designato dalla Direzione regionale del lavoro, un rappresentante dell'ordine degli ingegneri, con facoltà altresì di chiamare a farne parte, per l'esame delle questioni connesse a competenze delle

regioni, un esperto tecnico designato dalla regione.

Art. 24

Oneri per l'attività di prevenzione incendi

66. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'art. 16, comma 3, sono effettuati dal corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.

67. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal corpo nazionale ed individuate le attività di prevenzione rese a titolo gratuito. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

68. I decreti di cui al comma 2, prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

Art. 25

Delegificazione

69. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo IV

Soccorso pubblico

Art. 26

Interventi di soccorso pubblico

70. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurano gli interventi caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed altresì effettuano studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

71. Sono compresi tra gli interventi di soccorso pubblico:

- bb) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- cc) l'opera di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.

72. Gli interventi di soccorso pubblico si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno delle condizioni di emergenza.

73. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale della protezione civile e assicura la direzione tecnica degli interventi urgenti e l'assistenza di primo soccorso, nell'ambito dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

74. In caso di eventi di difesa civile, il Corpo nazionale:

- dd) fronteggia, mediante adeguate misure e presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi convenzionali e non convenzionali, derivanti da atti compiuti in danno di persone e beni, con l'uso di sostanze nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
- ee) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
- ff) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
- gg) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
- hh) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

75. Ai fini di cui al comma 5, per eventi di difesa civile si intendono gli accadimenti per i quali siano necessari interventi finalizzati a salvaguardare la sicurezza dello Stato e l'incolumità dei cittadini, dei beni e la capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica della Nazione, in occasione di una grave crisi interna o internazionale, nonché a favorire la cooperazione delle amministrazioni civili nella gestione delle crisi internazionali.

76. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurano, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli interventi urgenti diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale mette, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Ministero dell'interno e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale che possono essere posti a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni.

77. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso pubblico, della componente aerea, nautica e di sommozzatori, nonché di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 27

Oneri per i servizi di soccorso pubblico

78. I servizi di soccorso pubblico resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'art. 25, comma 2.

Art. 28

Soccorso aeroportuale e portuale

79. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi.

80. Con decreto di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, e determinate le relative modalità di svolgimento.

81. Le modificazioni all'individuazione degli aeroporti di cui al comma 2 sono apportate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione o dal titolare della concessione della gestione aeroportuale. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio e sono fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento.

83. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica. Con decreto di cui all'art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

84. Sino all'emanazione dei regolamenti di cui ai commi 2 e 4, da adottarsi previo parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930 e 2 dicembre 1991, n. 384, nonché per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

Capo IV

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

Art. 29

Introiti derivanti da servizi a pagamento

85. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere rassegnati alla pertinente unità previsionale di base del ministero dell'interno. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 30

Norme in materia di amministrazione e contabilità

86. Con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo V

Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 31

Uniformi ed equipaggiamento

87. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

88. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, ed altresì di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

89. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.

Art. 32

Associazione nazionale dei vigili del fuoco

90. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale, *associazione di diritto privato, senza fini di lucro*, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

Art. 33

Norme abrogate

(Articolo in corso di predisposizione)